Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

033 12.15

19 FEB. 2015

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19811/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 3312

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.

Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 22/10/2014

Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU

Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19811-2011 proposto da:

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA presso lo studio

dell'avvocato che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2014

3044

DITTA C.F.

in persona dell'omonimo titolo legale rappresentante, ~~pro tempore,~~ domiciliata in ROMA, VIALE

presso lo studio degli avvocat e

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- ***controricorrente*** -

avverso la sentenza n. 4267/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2010 r.g.n. 5607/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato

udito l'Avvocato per delega

;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7/5 – 23/7/2010 la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che gli aveva rigettato la domanda tesa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento inflittogli il 9/8/2001 da ed al risarcimento del danno, oltre che alla condanna di € 19.108,22 a titolo di straordinario ed indennità di trasferta.

La Corte ha spiegato che il diritto alle differenze retributive si era prescritto e che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione non risultava essere stata inviata al dal momento che dal verbale di mancata conciliazione risultava che quest'ultimo era stato convocato con nota del 22/5/2007, vale a dire allorquando era già maturato il termine di prescrizione quinquennale dalla cessazione del rapporto del 24/8/2001.

Inoltre, essendosi prescritta anche l'azione di annullamento del licenziamento, risultava preclusa la richiesta di liquidazione della relativa indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966.

Per la cassazione della sentenza ricorre il con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso la Ditta

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civ. e degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).

Il ricorrente contesta la sussistenza della ravvisata prescrizione delle sue istanze di natura economica e risarcitoria correlate al rapporto di lavoro cessato il 24/8/2001, in quanto assume che la stessa era stata interrotta, dapprima, in data 26/1/2006, attraverso il deposito dell'atto contenente la richiesta del tentativo

obbligatorio di conciliazione, nel quale erano stati specificati i titoli azionati con la domanda e, in un secondo momento, con la notificazione del ricorso giudiziale.

Aggiunge il che ai fini dell'efficacia dell'interruzione della prescrizione era sufficiente che il soggetto tenuto al compimento del relativo atto avesse compiuto l'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione attraverso l'affidamento ad un servizio idoneo a garantirlo e, comunque, sottratto alla sua ingerenza.

Il motivo è infondato.

Invero, è corretta la decisione con la quale la Corte territoriale ha accertato la maturazione della prescrizione quinquennale dei crediti in esame alla data di notifica del ricorso giudiziale, posto che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali degli atti processuali, per cui questi ultimi producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale (v. in tal senso Cass. sez. 3, n. 9303 dell'8/6/2012)

D'altronde questa Corte (Cass. sez. lav. n. 14862 del 24/6/2009) ha avuto occasione di ribadire, al riguardo, che "l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto" (Cass. sez. lav. n. 14862 del 24/6/2009)

Si è, altresì, precisato (v. Cass. sez. lav. n. 13588 dell' 11/6/2009) che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto

interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ.

Inoltre, in maniera altrettanto corretta la Corte di merito ha puntualizzato che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, presentata il 28/1/2006, non risultava essere stata inviata al posto che nel verbale del 21/6/2007, comprovante la mancata conciliazione, si attestava che la parte convenuta era stata convocata con nota del 22.5.2007, vale a dire allorquando la prescrizione si era già verificata (il rapporto di lavoro era cessato il 24/8/2001), non essendovi prova dell'avvenuta comunicazione in epoca antecedente a quest'ultima data.

Quanto all'asserita violazione della norma di cui all'art. 410 c.p.c. è sufficiente rilevare che questa Corte ha già chiarito (Cass. sez. lav. n. 21483 del 18/10/2011) che "è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione precedente la legge 4 novembre 2010 n. 183, in relazione agli artt. 3, 4 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva alcuna sospensione della prescrizione quale effetto della comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, perché in tanto può ipotizzarsi un trattamento pregiudizievole del diritto di azione in quanto il complessivo termine di prescrizione risulti apprezzabilmente diminuito dalla durata di quello del procedimento conciliativo obbligatorio, mentre ciò non può dirsi riguardo a un massimo di sessanta giorni rispetto al termine quinquennale inciso, tenuto conto che, ove il tempo residuo all'esercizio dell'azione fosse risultato inferiore a quello necessario ad assolvere alla condizione di procedibilità, la parte avrebbe potuto proporre la domanda giudiziale, salvo poi provvedere all'esperimento del tentativo a seguito di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 412bis cod. proc. civ. allora vigente."

2. Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 2946 e 2948 cod. civ., dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966 e dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).

Assume il ricorrente che in relazione all'indennità di natura risarcitoria richiesta in conseguenza dell'accertata applicabilità, nella fattispecie, della tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 non era maturata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la prescrizione quinquennale dal licenziamento del 9/8/2001, in quanto occorreva aver riguardo alla data di deposito del ricorso giudiziale del 13/6/2006, essendo tale attività idonea ad interrompere la suddetta causa di estinzione del diritto.

In ogni caso, secondo la tesi difensiva di parte ricorrente, doveva ritenersi applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale che riguarda anche l'azione del lavoratore diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo allontanamento dal posto di lavoro, trattandosi di ordinaria azione contrattuale per la quale non vale la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, per quel che concerne la prima parte della censura, ancorata alla tesi dell'efficacia interruttiva della prescrizione riconducibile al semplice deposito del ricorso giudiziale, valgono le stesse ragioni di rigetto esplicitate nella disamina del primo motivo del ricorso, vale a dire quelle incentrate sulla necessità della verifica dell'avvenuta comunicazione della pretesa creditoria al destinatario dell'azione di condanna quale momento decisivo dell'interruzione della causa estintiva del credito vantato in giudizio.

In ordine alla seconda parte della censura si osserva, invece, che è corretta la decisione della Corte di merito secondo la quale, essendosi prescritta anche l'azione di annullamento del licenziamento, risultava preclusa la richiesta di

Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

liquidazione della relativa indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966.

Infatti, può affermarsi che è ancora esperibile la normale azione risarcitoria soltanto per quegli effetti che non siano preclusi dalla prescrizione della domanda di annullamento del licenziamento che ha posto fine al rapporto di lavoro.

In caso di prescrizione di quest'ultima domanda l'azione non è, quindi, esperibile per ottenere il risarcimento del danno da perdita del posto di lavoro o da mancata reintegra o l'indennità di cui all'art. 8 della legge n. 604/66 in alternativa alla riassunzione e neppure per ottenere l'equivalente delle retribuzioni "*medio tempore*" perdute. In altri termini, con la normale azione risarcitoria non è possibile ottenere, neppure per equivalente, ciò che è precluso dalla prescrizione in ordine all'impugnativa.

In pratica, quando l'unico profilo per il conseguimento del risarcimento del danno o della suddetta indennità è dato unicamente dall'illegittimità del recesso, la normale azione risarcitoria è preclusa (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 5804 del 10.3.2010)

Al riguardo si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 10235 del 4.5.2009) che " la decadenza dall'impugnativa del licenziamento, individuale o collettivo, preclude l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, in quanto l'inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale, sia sul piano extracontrattuale, ove il comportamento illecito dello stesso datore consista, in sostanza, proprio e soltanto nell'illegittimità del recesso."

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento nella misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria
19 FEB. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA